

STATUTO

Organizzazione di Volontariato

“AQUILE RANDAGIE”

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: **“Aquile Randagie Organizzazione di Volontariato”**, in sigla denominata **“Aquile Randagie ODV”**

ART. 2 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede in Reggio Calabria Via Stazione n° 15 San Gregorio ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3 – ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà e fraternità umana, e più in particolare a quelli dell'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici (AIGSEC) e della Federazione dello Scoutismo Europeo (FSE), si prefigge come scopo di perseguire l'educazione dei giovani, i

servizi civici e la protezione dalla natura.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) contribuire allo sviluppo, al supporto ed al potenziamento dello Scoutismo sul territorio di riferimento, collaborando con i gruppi esistenti, le autorità e gli enti competenti;
- b) mantenere vivo lo spirito dello Scoutismo attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri enti, associazioni e realtà operanti nello stesso ambito) culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative;
- c) promuovere la preparazione dei giovani e la formazione del loro carattere e della personalità, con interventi di formazione e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;

ART. 5 – ATTIVITA'

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS, ed in particolare:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività di turismo religioso, sociale, ambientale e sostenibile;
- d) attività di promozione e sviluppo dell'artigianato locale ed a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- e) organizzazione di attività formative, culturali ed educative, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) raccolta e distribuzione gratuita di alimenti o prodotti (Banco Alimentare);
- g) formazione ed addestramento di gruppi giovanili di Protezione Civile, anche per interventi in emergenze Locali, Provinciali e Regionali.
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è

delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – VOLONTARI

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

Requisiti minimi per l'adesione all'Associazione sono:

- a) aver compiuto i 18 anni di età;

- b) non aver riportato condanne penali;
- c) non avere procedimenti penali in corso.
- d) accettazione integrale delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

ART. 9 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'approvazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo il quale, verificata la sussistenza dei requisiti minimi previsti dall'articolo precedente, delibera l'iscrizione nel Registro Generale dei Soci all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare, l'iscrizione di persone che, a suo giudizio, non siano idonee a far parte dell'Associazione.

In ogni caso, nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso o religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera (purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione) può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della delibera di ammissione.

ART. 10 – DECADENZA ED ESPULSIONE DEI SOCI.

Decade automaticamente dalla qualifica, il Socio:

- a) che chiede per iscritto la cancellazione dal registro dei Soci;
- b) che non versi la quota associativa annuale nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- c) che perde uno dei requisiti minimi previsti dal presente Statuto;
- d) che instaura una qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Può essere espulso il Socio:

- a) che tenga un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) che pone in essere persistenti violazioni degli obblighi statutari, delle norme regolamentari e delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) che arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione;
- d) che svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'espulsione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica nei modi e nei termini previsti dal Regolamento interno.

Il Socio, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, e decade immediatamente ed automaticamente dall'eventuale carica sociale ricoperta nell'Associazione.

ART. 11 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, dei suoi Soci e dei suoi Organi;
- c) a versare la quota associativa annuale;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea e ad accedere alle cariche associative, nei modi e con i limiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti Interni;
- c) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.
- d) alle coperture assicurative previste dalla legge.
- e) al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

ART. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo, se obbligatorio per o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n

117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è formata da tutti i Soci che alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni in tema di elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinaria o straordinaria. In nessun caso sono ammesse deleghe di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale ed il termine di versamento;
- e) delibera sull'ammissione e sull'espulsione dei soci dall'Associazione, nei casi previsti dal presente Statuto;
- f) delibera sulla sfiducia nei confronti del Presidente, nei casi previsti dal presente Statuto;

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è presieduta dallo stesso o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nonché ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo, o almeno 2/3 dei Soci Operativi. In questi casi, la richiesta dovrà contenere l'indicazione dei punti all'ordine del giorno, ed il Presidente dovrà convocare e far svolgere l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da comunicare almeno 8 giorni prima della data di riunione, indicando nella comunicazione luogo, data e ora della discussione nonché i punti all'ordine del giorno. In tutti i casi deve essere prevista una prima ed una seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è valida quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei votanti. I verbali di ogni Assemblea, redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e da almeno altri 3 Soci intervenuti, vengono conservati gli atti.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci iscritti all'Associazione da almeno 12 mesi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili. Essi decadono automaticamente dalla carica di Consigliere qualora siano assenti ingiustificati per 3 (tre) volte consecutive.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco Revisore e/o Garante, qualora istituiti dall'Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea, ed inoltre:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- c) nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) predispone i Regolamenti interni e le eventuali variazioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. In questo caso, la richiesta dovrà contenere l'indicazione dei punti all'ordine del giorno, ed il Presidente dovrà convocare e far svolgere la riunione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da comunicare almeno 8 giorni prima della data di riunione, indicando nella comunicazione luogo, data e ora della discussione nonché i punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Assume le proprie deliberazioni col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dagli intervenuti, vengono conservati gli atti.

ART. 15 – PRESIDENTE

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed inoltre presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere sfiduciato qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello Statuto. La mozione di sfiducia, motivata nel suo contenuto, può essere avanzata da 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o dai 2/3 dell'Assemblea dei Soci.

Sulla mozione di sfiducia delibera l'Assemblea in sessione ordinaria. Il Presidente sfiduciato decade immediatamente dall'incarico, e nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo

procederà alla nomina di un nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART. 17 – IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- g) dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 18 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Possono accedere alle cariche elettive dell'Associazione e votare per il rinnovo delle stesse, i Soci che alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva, siano in regola con il pagamento della quota sociale e risultino iscritti all'Associazione da almeno 12 mesi.

ART. 19 – QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei Soci, che annualmente ne fissa importo, modalità e termini di versamento.

Tale quota non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile, né trasmissibile ad altri e rimane sempre di proprietà dell'Associazione, anche in caso espulsione o di decadenza dalla qualità di Socio.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, non godono dell'elettorato attivo e passivo e non possono prendere parte a nessuna attività dell'Associazione.

ART. 20 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'Associazione deve stipulare idonea polizza assicurativa contro infortuni e malattia a copertura dei propri Volontari Operativi e di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati dagli stessi a terzi in occasione delle attività svolte dall'Associazione stessa, così come previsto dalle norme in materia.

ART. 21 – I LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 22 – IL BILANCIO ANNUALE

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

Il bilancio deve essere reso disponibile almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 23 – IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART.24 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.

ART.25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
